

Convenzione tra Università degli Studi Di Padova – Dipartimento SPGI e Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova per l'attivazione di una collaborazione finalizzata ad attività di analisi e ricerca in materia di valutazione partecipativa dei servizi per il diritto allo studio universitario, della programmazione e pianificazione strategica.

TRA

l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI-, con sede in Padova, via del Santo 28 - codice fiscale 80006480281 – partita IVA 00742430283 (di seguito Università) rappresentata dalla Direttrice Prof.ssa Elena Pariotti, autorizzata alla stipula del presente convenzione con Delibera del CDD del 20/12/2022 di seguito indicata come “Università”,

E

l'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, (di seguito ESU), con sede legale in Padova, via San Francesco 122, CF - P. IVA 00815750286, rappresentata dal Direttore, dott. Gabriele Verza

Premesso che

- l'Università è interessata a strutturare forme di collaborazione scientifica nell'ambito della valutazione partecipativa dei servizi per il diritto allo studio universitario, della programmazione e pianificazione strategica, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) del *“Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”* che prevede lo svolgimento di attività d'interesse dell'Università finanziate o cofinanziate da enti esterni;
- l'ESU, ente strumentale della Regione del Veneto, per conto della quale esercita le competenze a essa spettanti in materia di diritto allo studio universitario, in attuazione della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, intende avvalersi della collaborazione scientifica dell'Università al fine di sviluppare un modello di rilevazione e analisi del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi erogati, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2, lettera c), e 19 *bis*, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- l'iniziativa in argomento va più complessivamente inquadrata nell'ambito delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, in materia di misurazione e valutazione delle *performance* delle pubbliche amministrazioni, nonché delle *Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle pubbliche amministrazioni*, adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel novembre 2019;
- Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dispone di esperti in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e ha manifestato il proprio interesse a realizzare le attività richieste dall'ESU;

Considerato che

- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l'Università con delibera n. 4.2 del Consiglio di Amministrazione, adunanza del 20/12/2022 ha approvato lo schema del presente negozio giuridico;
- l'ESU con decreto **del Direttore n. del** ha approvato lo schema del presente negozio giuridico;

si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante dalla presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'attivazione e la realizzazione di forme di collaborazione scientifica tra le parti, al fine di sviluppare e aggiornare un modello di rilevazione e analisi del grado di soddisfazione degli utenti dell'ESU rispetto ai servizi erogati, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2, lettera c), e 19 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Tale iniziativa va correlata e inquadrata nell'ambito delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, in materia di misurazione e valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni, nonché delle Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle pubbliche amministrazioni, adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel novembre 2019.

Le finalità di cui al presente articolo sono perseguite tramite la costituzione di un Laboratorio Congiunto tra Università e ESU con il coinvolgimento attivo degli studenti del corso sulla Valutazione delle performance e della qualità dei servizi', della Scuola di Economia e Scienze politiche, Corso di Laurea Magistrale in Scienze del Governo e delle politiche pubbliche (SGP), che si articolerà secondo quanto riportato nell'allegato A) e che verrà attuata secondo gli impegni delle parti previsti nei successivi articoli 4 e 5.

La presente convenzione ha, altresì, per oggetto la gestione delle procedure di applicazione del modello di valutazione realizzato; l'analisi e interpretazione dei risultati della rilevazione; l'assistenza ad Esu nella strutturazione formale dei documenti di pianificazione strategica.

Art. 3 – Responsabile Scientifico

La Responsabile scientifica per l'Università è la prof.ssa Maria Stella Righettini.

I referenti per Esu sono la dott.ssa M. Cristina Betteto (Responsabile Affari generali) e il dott. Giampietro Parolin (Responsabile Contabilità e controllo di gestione).

Art. 4 - Impegni dell'Università

L'Università svolgerà l'attività di cui all'art. 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel piano delle attività allegato e a consegnare la documentazione prevista al successivo art.7

Art. 5 - Impegni dell'ESU

ESU si impegna a rendere disponibili le informazioni di interesse per l'attività di ricerca.

ESU inoltre, per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, si impegna a finanziare, sotto forma di contributo erogato all'Università, l'attivazione di una borsa di ricerca per la durata di tre anni a far data dalla sottoscrizione convenzione medesima, con le modalità di cui al successivo articolo 10.

Art. 6 – Assicurazione e Sicurezza

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti), così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui alla presente convenzione, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui alla presente contratto, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
4. L'Università e l'Azienda, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
5. La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08

“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

6. La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell’ambito delle attività di cui alla presente contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l’idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l’attività comporti l’esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.
7. L’Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture dell’Azienda sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
8. L’Ente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell’Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 7 – Risultati e pubblicazioni

1. Entro i termini previsti e con le caratteristiche di cui al precedente articolo 2 nonché dal piano delle attività la Responsabile scientifica produrrà (Pec) ad ESU del modello di rilevazione e analisi del grado di soddisfazione degli utenti dell’ESU rispetto ai servizi erogati, e i relativi aggiornamenti annuali.
2. I risultati dell’attività non proteggibili ai sensi del Codice delle Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005, in seguito “CPI”) saranno di proprietà della parte che li ha prodotti; il titolare li potrà utilizzare senza nulla dovere all’altra parte.
3. I risultati proteggibili ai sensi del CPI saranno di proprietà delle parti in proporzione all’attività inventiva posta in essere dal personale di ciascuna parte. In caso di contitolarità dei risultati, la relativa gestione, compreso il deposito della domanda di brevetto, sarà disciplinata con apposito separato accordo. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sui brevetti.
4. Ciascuna delle parti concede all’altra una licenza d’uso non esclusiva e gratuita sui risultati di cui è titolare esclusivamente ai fini della collaborazione oggetto della presente contratto. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della presente convenzione, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
5. La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte dell’Università menzionando il contraente che vi ha economicamente contribuito. Nel caso di risultati brevettabili qualsiasi attività di divulgazione potrà avvenire solo a seguito del deposito della prima domanda di brevetto

Art. 8 - Obbligo di riservatezza

1. La natura riservata delle Informazioni trasmesse da una parte (Parte Rivelante) all’altra (Parte Ricevente), dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell’apposita dicitura “RISERVATO” o “Confidenziale”, onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l’immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente convenzione.
2. Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente dovranno essere identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con l’apposita dicitura “RISERVATO” o “Confidenziale” non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione orale.
3. Salvo quanto previsto all’art. 7, le Parti si impegnano a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate e a non comunicarle a terzi se non in quanto strettamente necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente convenzione, a condizione che dette persone si impegnino preventivamente per iscritto a tenere a loro volta riservate le Informazioni in questione e a non usarle se non per gli scopi permessi dalla presente convenzione.
Le Parti si impegnano altresì a restituire o distruggere immediatamente al termine o alla risoluzione della presente convenzione, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
4. L’obbligo di Riservatezza sussiste per tutta la durata della presente convenzione e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque).
5. Le Parti assumono in ogni caso la piena responsabilità per ogni eventuale violazione da parte di qualsiasi persona ad esse collegata o da terzi ai quali le Informazioni Riservate siano state fornite nell’ambito della presente convenzione, degli obblighi di riservatezza qui contenuti.
6. L’obbligo di Riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la

Parte Ricevente possa dimostrare che:

- a) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte Ricevente, o
- b) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità, o
- c) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza, o
- d) si tratta di Informazioni che la Parte Ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra Parte, o
- e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte

Art. 9 – Privacy

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo e al trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione del contratto, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e <https://www.esu.pd.it/it/Pagine/privacy.aspx>).
3. Il referente privacy per l'Università è la responsabile scientifica Prof.ssa Maria Stella Righettini. Per l'Azienda è la Dott.ssa M. Cristina Betteto.

Art. 10 - Contributo ESU a sostegno delle attività convenzionali

1. ESU verserà all'Università la somma di euro 10.000,00 all'anno quale contributo di cui all'art. 5, per tre anni - per finanziare borse di ricerca. La somma verrà erogata con la seguente modalità:
2. euro 10.000,00 entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione medesima e dalla scadenza di ciascuna annualità.
3. Il pagamento delle somme pattuite dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, utilizzando l'Avviso di Pagamento contenente i dati e le istruzioni per procedere al versamento, che verrà fornito insieme alla nota di addebito. Non possono essere accettati pagamenti a mezzo bonifico bancario. Il pagamento avverrà entro le scadenze sopracitate, previa emissione di nota di addebito.

Art. 11 - Durata

1. La convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione, esclusi ogni proroga o rinnovo taciti.
2. L'eventuale proroga dovrà essere formalizzata tra le parti mediate apposito atto scritto entro la scadenza della convenzione.

Art. 12 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti potrà essere risolta in via bonaria ovvero mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Art 13 – Recesso

Le Parti potranno recedere motivatamente dalla presente convenzione con comunicazione mediante PEC da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte dell'*Azienda* la parte di finanziamento dovuta per le attività già effettuate dall'Università nonché le spese dalla stessa già sostenute o impegnate che dovranno essere

comunque rimborsate.

Art. 14 – Codice Etico e di Comportamento

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova e il Codice di comportamento adottati dall'*Azienda*.

Art.15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Art. 16 – Forma e stipula

La stipula della presente convenzione avviene mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti e trasmissione via Pec.

Art. 17 – Imposta di bollo e di Registro in caso d'uso

La convenzione è soggetta all'imposta di bollo e di registro solo in caso d'uso, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 24 della Tariffa – Parte II del D.P.R. n.642/1972 e dell'art.1, lettera a) della Tariffa - Parte II del D.P.R. n.131/1986.

Art 18 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto saranno inviate a:

-per l'Università: email: scientifica.spgi@unipd.it; PEC dipartimento.spgi@pec.unipd.it; Tel. n.+39-0498273735

- per ESU: direzione generale@esu.pd.it, PEC: esu@cert.esu.pd.it; Tel. .+39-049 8235612

Università degli studi di Padova
Dipartimento SPGI
Direttrice Prof.ssa Elena Pariotti

ESU di Padova
Il Direttore
Dott. Gabriele VERZA

Allegato:

a) *Piano delle attività*